

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale

Modifica della legge regionale 1/2/77 n. 3.-

RELATORE: Antonio VENTURA

L'art. 9 della legge regionale 1/2/77 n° 3 "Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare P.E.E.P. e la realizzazione di alloggi da parte delle Cooperative Edilizie" al 4° comma, per la concessione dei contributi in favore delle Cooperative edilizie, prevede che i mutui a tasso agevolato con contributo regionale devono essere concessi dagli Istituti di Credito Fondiario ed Edilizio nonché dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi della legge 1/11/65 n° 1179, al costo effettivo vigente al momento della deliberazione del mutuo.

Su tale norma, alcuni Istituti di Credito Fondiario, appositamente interpellati, hanno espresso delle perplessità per la concessione dei mutui alle Cooperative.

E ciò perchè, gli Istituti di Credito, così come riconosciuto anche dalle norme statali, concedono mutui edilizi al costo effettivamente vigente al momento del contratto definitivo di mutuo ^{e non} al momento della deliberazione del mutuo stesso.

Si ritiene pertanto necessario che la legge regionale si adegui alla normativa statale in materia.

In tal senso la proposta di legge, ~~che i sottoscritti consiglieri sottopongono all'approvazione del Consiglio Regionale,~~ si propone di modificare tutti gli articoli della legge 1/2/77 n° 3 che possono rappresentare un ostacolo per la concessione dei mutui e l'immediata realizzazione dei programmi costruttivi.

In particolare l'art. 1 nel modificare il 4° comma dello art. 9 della citata legge n° 3 prevede espressamente che i mutui edilizi, con il contributo regionale, vengono concessi dagli Istituti mutuanti con le stesse procedure e modalità previste dalle leggi statali 27/5/1975 n° 166 e 8/8/77 n° 513 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni.

Il richiamo alle norme statali potrà regolamentare anche la concessione da parte degli Istituti, delle anticipazioni di somme (pre-finanziamento) alle cooperative edilizie, prima del contratto definitivo di mutuo, alle stesse condizioni agevolate.

Lo stesso articolo inoltre prevede che i mutui possano essere ammortizzati nel termine di 20 anni, e ciò per ridurre l'onere a carico della Regione, onere che con mutuo venticinquennale sarebbe senz'altro superiore.

L'art. 2 della proposta di legge a modifica dell'art. 10 della legge n° 3 introduce per la garanzia regionale dei mutui la normativa statale così come previsto dall'art. 3 della legge 8/8/1977 n° 513 intendasi sostituita la regione a tutti gli organi amministrativi dello Stato.

L'art. 5 prevede infine che all'impegno finanziario della regione, per l'intero periodo di ammortamento dei mutui, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

Antonio Secchi

PROPOSTA DI LEGGE - "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1/2/1977, N° 3

-Art. 1-

Il 4° comma dell'art. 9 viene così modificato:

"I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili in 20 anni, sono concessi dagli Istituti di Credito Fondiario ed B dilizio nonché dalle Casse di Risparmio, convenzionati • con il Mi nistero del Tesoro ai sensi dell'art. 4 Titolo 2° della legge 1/11/65 N° 1179, con le stesse procedure e condizioni fissate dalle leggi 27/5/75 N° 166 e 8/8/77 N° 513 e successive modificazioni ed in- tegrazioni per la concessione di mutui edilizi a tasso agevolato con il contributo dello Stato."

-Art. 2-

Il 2° comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

"Per la garanzia di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'art. 3 della legge statale 8/8/77 n. 513, intendendosi la Regione Puglia sostituita a tutti gli organi amministrativi sta- tali previsti nelle stesse norme."

-Art. 3-

Il 2° comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

"Il provvedimento di concessione del contributo regionale per l'in- tero periodo di ammortamento del mutuo sarà emesso con decreteto del Presidente della Giunta Regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante".

./...

-art. 4-

Il 4° comma dell'art. 17 viene così modificato:

"La Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori, la verifica tecnico-amministrativa dell'opera per accettare la rispondenza del programma costruttivo realizzato alle norme della presente legge."

-Art. 5-

Il 2° comma dell'art. 19 viene così modificato:

"Per i successivi esercizi finanziari, fino al completo ammortamento dei mutui concessi, si provvederà con appositi stanziamenti di Bilancio."

Giuseppe Colasanto

Giacomo Princigalli

Fedele Carmine D'Alena

Princigalli
Pisnefull